

.Il presente *CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO* è strutturato in 2 sezioni distinte:

- ***PARTE I: oggetto, norme generali e definizione tecnica ed economica dell'appalto***
- ***PARTE II: caratteristiche descrittive e prestazionali delle opere in appalto***

PARTE I: Nella sezione I del presente capitolato speciale di appalto vengono individuati e disciplinati gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati del progetto.

PARTE II: Nella sezione II del presente capitolato speciale di appalto è prevista la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni delle lavorazioni e delle opere previste nel progetto.

SOMMARIO

PARTE I – OGGETTO E NORME GENERALI DELL'APPALTO	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	4
CAPO I - GLOSSARIO E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 1. DEFINIZIONI.....	4
ART. 2. NORMATIVA APPLICABILE.....	5
CAPO II - INTRODUZIONE	8
ART. 3. PREMESSA.....	8
ART. 4. OGGETTO DELL'APPALTO.....	8
CAPO III - NATURA, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	10
ART. 5. AMMONTARE DELL'APPALTO.....	10
ART. 6. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	11
ART. 7. TERMINI E TEMPI DELL'APPALTO POSTI A BASE DI GARA.....	12
ART. 8. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.....	12
ART. 9. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	14
CAPO IV - ONERI E CONDIZIONI PER L'APPALTO	16
ART. 10. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI.....	16
ART. 11. OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	16
ART. 12. POLIZZA ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA.....	17
CAPO V - REFERENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO	17
ART. 13. PROJECT MANAGER.....	17
ART. 14. RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI TECNICI.....	17
ART. 15. PROFESSIONALITÀ DEL TEAM DI PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	18
ART. 16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	19
CAPO VI - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE	19
ART. 17. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 18. INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI APPALTATORI.....	19
CAPO VII - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	20
ART. 19. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	20
ART. 20. PAGAMENTI.....	20
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	20
ART. 21. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	20
ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO.....	21
CAPO IX - CONTENZIOSO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
ART. 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	21
CAPO X - DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DELL'APPALTO	21
ART. 24. ELEZIONE DOMICILIO.....	21
ART. 25. LINGUA UFFICIALE.....	21
ART. 26. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	21
ART. 27. TUTELA DELLE "CONOSCENZE" DEL COMMITTENTE.....	21
ART. 28. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	22
ART. 29. RISPETTO DEI PRINCIPI DLGS. 231/2001.....	22
ART. 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	22
TITOLO II - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	23
CAPO XI - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	23
ART. 31. OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA).....	23
ART. 32. RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE.....	26
ART. 33. IMPORTO DELLE OPERE PER CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE.....	26
CAPO XII - REQUISITI DI PROGETTO	27
ART. 34. ELABORATI E PRESTAZIONI PROGETTUALI.....	27
ART. 35. IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.....	28
ART. 36. DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 33 DEL D.P.R. 207/2010).....	28
ART. 37. RELAZIONE GENERALE (ART. 34 DEL D.P.R. 207/2010).....	29
ART. 38. RELAZIONI SPECIALISTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 35 DEL D.P.R. 207/2010).....	29
ART. 39. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 36 DEL D.P.R. 207/2010).....	29
ART. 40. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI (ART. 37 DEL D.P.R. 207/2010).....	29
ART. 41. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI (ART. 38 DEL D.P.R. 207/2010).....	30
ART. 42. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (ART. 39 DEL D.P.R. 207/2010).....	31
ART. 43. AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA (ART. 40 DEL D.P.R. 207/2010).....	32
ART. 44. ELENCO PREZZI UNITARI (ART. 41 DEL D.P.R. 207/2010).....	32
ART. 45. AGGIORNAMENTO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ART. 42 DEL D.P.R. 207/2010).....	32
CAPO XIII - TERMINI, ONERI E CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	33
ART. 46. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	33

ART. 47. STUDI ED INDAGINI PROPEDEUTICHE.....	33
ART. 48. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	34
ART. 49. SOSPENSIONI DEI TERMINI PER LA PROGETTAZIONE.....	34
ART. 50. PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE.....	34
ART. 51. ELABORATI PER LA COMUNICAZIONE.....	34
CAPO XIV - INDICAZIONI PER LA STAMPA DEGLI ELABORATI	35
ART. 52. NORME PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.....	35
TITOLO III - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	37
CAPO XV - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE	37
ART. 53. OGGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE.....	37
ART. 54. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	40
ART. 55. PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.....	40
ART. 56. RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE - DIRETTORE DI CANTIERE.....	42
ART. 57. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	42
CAPO XVI - TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	42
ART. 58. CONSEGNA E TERMINE DEI LAVORI.....	42
ART. 59. ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	44
ART. 60. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	45
CAPO XVII - ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	46
ART. 61. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	46
ART. 62. NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	47
ART. 63. SICUREZZA DEI LAVORI.....	47
ART. 64. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE.....	49

PARTE I – OGGETTO E NORME GENERALI DELL'APPALTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Capo I - GLOSSARIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1. DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato, ai termini e alle abbreviazioni di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Committente, Stazione Appaltante: AORN Santobono Pausilipon.

Appaltatore, Affidatario: soggetto (anche capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese) costituito nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, al quale viene affidato l'appalto.

Affidamento: la procedura mediante la quale vengono affidate le prestazioni oggetto dell'appalto.

Project Manager: figura delegata dall'Appaltatore, preposta per le proprie competenze, a rapportarsi con il Committente per tutte le questioni relative al contratto d'appalto.

Rappresentanti Tecnici (Responsabile della progettazione, Responsabile dell'esecuzione, Gestore del servizio): figura nominata dall'Appaltatore, preposta per le proprie competenze, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che svolgono il proprio ruolo rapportandosi costantemente con il Project Manager.

Responsabile Unico del Procedimento: figura nominata dal Committente, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016.

Utente: qualsiasi soggetto che utilizza e fruisce a qualsiasi titolo un ambiente o un'area del presente appalto progettato, realizzato e oggetto dei servizi in affidamento.

Direttore dei Lavori: figura incaricata dalla Stazione Appaltante per la verifica ed il controllo dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le prescrizioni contrattuali e responsabile di tutti gli obblighi ed oneri definiti dalla legislazione vigente per la direzione lavori.

Codice dei contratti pubblici: (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza.

PNC: Piano nazionale degli investimenti complementari.

PFTE: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

CUP: Codice Unico di Progetto.

CIG: Codice Identificativo di Gara

CSA: Capitolato Speciale di Appalto

RUP: Responsabile Unico del Procedimento.

D.L.: Direzione Lavori.

R.S.P.P.: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Wbs: Work breakdown structure (struttura di scomposizione del progetto).

ICT: Information Communication Technology (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).

TLC: Telecomunicazioni.

CNIPA: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

CAD: Computer Aided Design (progettazione assistita dal calcolatore).

D.P.R., Dlgs., D.M., D.P.C.M., R.D., L.R.: decreto del Presidente della Repubblica, decreto legislativo, decreto ministeriale, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Regio decreto, Legge regionale.

UNI, EN, ISO: norma nazionale italiana, norma europea, norma internazionale.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

CTI, CIG, CEI: Comitato Termotecnico Italiano, Comitato Italiano Gas, Comitato Elettrotecnico Italiano.

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche.

C.P.I.: certificato prevenzione incendi.

CER: Catalogo europeo dei rifiuti.

VVF, ASL: Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale.

I.V.A.: Imposta sul valore aggiunto.

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

DUVRI: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze.

ART. 2. NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutte le norme del contratto e del presente capitolato speciale; per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si fa riferimento alle norme applicabili alle attività, servizi, materiali e lavori posti in essere per attuare le prestazioni stesse contenute:

- nei regolamenti, usi e consuetudini del Committente;
- nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente testo si rimanda al Codice Civile e riferimenti. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato speciale da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme e di loro incondizionata accettazione.

I riferimenti normativi successivi possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione del presente appalto, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili. Qualora le successive norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme successive, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione per le forniture delle utenze riportanti disposizioni applicative per le varie connessioni dei sottoservizi.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU 01.06.21 in vigore dal 02.06.21), "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" con riferimento alle opere oggetto di PNRR e PNC;

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (GU 16.07.20 in vigore dal 17.07.20), cosiddetto Semplificazioni, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU 14.09.20 in vigore dal 15.09.20);

D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (GU 18.04.19 in vigore dal 19.04.19), cosiddetto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 (GU 17.06.19 in vigore dal 18.06.19);

D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice Civile dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; (con le modifiche di cui al Dlgs. 12.04.2006, n. 163)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m. e i.;

Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Allegato I "Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ..."; D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

D.M. 19.04.2000, n.145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.11.02.1994, n.109 e s.m. e i.;

D.P.R. 25.01.2000, n. 34: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art.8 della L.11.02.1994, n.109 e s.m. e i.;

D.P.R.19.03.1956 n. 303: "Norme generali per l'igiene sul lavoro";

D.M.12.09.1959: "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro";

L.13.07.1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico"; (abrogata, escluse le disposizioni di cui il decreto prevede l'ulteriore vigenza, dall'art.289 del Dlgs. 03.04.2006 n.152);

D.P.R. 24.05.1988, n. 215: "Attivazione della direttiva CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n.76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n.183";

Dlgs. 15.08.1991, n. 277: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L.30 luglio 1990, n. 212";

L. 27.03.1992 n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81: Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.P.R. 24.07.1996 n. 459: "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

Dlgs. 02.02.2002 n. 25: Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 25 del 13 settembre 2006 "Art. 36 quater Dlgs. n.626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi - Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi";

Dlgs. 03.04.2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e s.m.e i.;

Dlgs. 16.01.2008, n. 4: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

R.D.L. 2.11.1933 n. 1741: Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (convertito in Legge dalla L.8/2/1934 n. 367);

D.M. 31.07.1934: Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (modificato dal D.M. 12/5/1937);

D.M. 23.11.1972: "Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";

D.M. 21.05.1974: "Norme integrative del regolamento approvato con Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione";

D.M. 01.12.1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (impianti ad acqua calda);

L. 05.03.1990 n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti";

D.P.R. 06.12.1991 n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";

L. 09.01.1991 n. 10: "Norme di attuazione piano energetico" (sostituisce la Legge 373/76 ma non il D.P.R. 1052/77);

D.M. 12.11.1992: "Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria";

D.P.R. 26.08.1993 n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9/1/1991 n. 10;

D.M. 13.12.1993: Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/91, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;

D.P.R. 18.04.1994 n. 392: "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";

D.M. 12.04.1996: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" (modificato dal D.M. 16/11/1999 e dal D.M. 23/07/2001);

D.P.R. 15.11.1996 n. 660: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

D.P.R. 15.11.1996, n. 661: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas";

Dlgs. 25.02.2000 n. 93: "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione";

D.M. 04.12.2000: "Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla L.6 dicembre 1971, n.1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";

D.M. 02.04.2001: "Elenco riepilogativo di norme europee armonizzate adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, concernente l'attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas";

D.M. Attività Produttive 17.03.2003: "Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia";

Dlgs. 19 08 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Dlgs. 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;

L. 1.03.1968 n. 186: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

L. 18.10.1977, n. 791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione";

D.M. 20.02.1992: "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della L.5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti";

D.M. 15.10.1993 n. 519: "Regolamento recante autorizzazione all'istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologativi di primo o nuovo impianto per messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche";

Dlgs. 25.11.1998 n. 626: "Attuazione della direttiva CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione";

D.M. 06.04.2000: "Modifica al D.M. 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46)";

D.P.R. 22.10.2001, n. 462: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";

Norme tecniche CEI: (Comitato Elettrotecnico Italiano), specialmente le disposizioni contenute nelle normative CEI 0-2; CEU 0-3; CEI 11-1; CEI 11-27; CEI 11-37; CEI 11-48; CEI 12-43 (EN 50063-1+CV1); CEI 17-5; CEI EN 60439-1 e varianti; CEI EN 60439- 3; CEI 64-2;

D.M. 16.02.1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi";

D.P.R. 29.07.1982 n. 577: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi";

D.M. 30.11.1983: Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

L. 07.12.1984 n. 818: "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, Dlgs. 8 marzo 2006, n.139, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17);

D.M. 8.03.1985: "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818";

D.M.16.05.1987: "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione";

D.M. 06.03.1992: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio";

D.M. 20.05.1992 n. 569: "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";

D.M. 12.04.1996: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" (modificato dal D.M. 16/11/1999 e dal D.M. 23/07/2001);

D.P.R. 12.01.1998 n. 37: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15/03/1997, n. 59";

D.M. 10.03.1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

D.M. 04.05.1998: "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco";

D.M. 20.12.2001: "Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore";

D.M. 7.01.2005: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio";

D.M. 22.02.2006: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";

D.P.R. 06.06.2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. D.M. 14.09.2005: "Norme tecniche per le costruzioni". Norme Tecniche per le costruzioni delle quali possa essere dimostrato dall'utilizzatore, il rispetto della regola dell'arte;

D.P.R. 24.07.1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Dlgs. 22.01.2004, n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";

D.P.C.M. 1.03.1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

L. 28.03.1991, n. 109 : "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni";

D.M. 26.03.1991: "Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n.183";

D.L. 15.11.1993, n. 454: "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"; (Il presente decreto non è stato convertito in legge ed è citato, per coordinamento, in nota al D.L. 17 marzo 1995, n.79 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 17 maggio 1995, n.172);

Dlgs. 4.09.2002 n. 262: "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";

Prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., I.S.P.E.S.L. (specificatamente al D.M.1/12/75 ed alla legge n.646), C.T.I. (in particolare CTI R 03/3 Prestazioni energetiche degli edifici – Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda per usi igienico- sanitari), U.N.E.L.,C.E.I.;

Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI CEI, UNI-EN, UNI-CHIM, VV.F. applicabili alle attività ed impianti oggetto dell'appalto;

Prescrizioni e raccomandazioni dell'ASS, ISPEL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Prescrizioni ed indicazioni dell'ENEL, Telecom, Arin, Napoletanagas, Comune e in generale di tutti i gestori dei pubblici servizi;

Norme e le tabelle UNI ed UNEL per i materiali già unificati, i manufatti e/o componenti ed i loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e collaudo.

Capo II - INTRODUZIONE

ART. 3. PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale Santobono - Pausilipon è costituita dal P.O. Santobono e dal P.O. Pausilipon. Sorti in origine come centri di prevenzione antitubercolare, gli Ospedali Santobono e Pausilipon hanno fatto parte per molti decenni dello stesso Ente Ospedaliero Regionale Pediatrico, meglio conosciuto come "Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli".

Posti in due zone diverse della città, i due ospedali traggono la loro denominazione dalle aree sulle quali sorsero: "Santobono" dal nome della proprietà, in origine "Parco di Villa Caracciolo di Santobono" e "Pausilipon", dal nome della zona collinare di Posillipo, letteralmente tregua dal dolore.

Il Complesso Ospedaliero Santobono - Pausilipon è diventato Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 1995.

Con il presente appalto questa AORN si pone l'obiettivo di attuare importanti interventi di riqualificazione del Padiglione Santobono presso il Presidio Ospedaliero sito in via Mario Fiore n. 6 a Napoli.

Detti interventi sono finalizzati all'attuazione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione", sono prevalentemente costituiti da interventi di consolidamento strutturale nel rispetto delle normative tecniche di settore e da interventi di "riparazione locale" finalizzati a risolvere le problematiche puntuali delle strutture esistenti.

La strategia di intervento a livello globale, del presente appalto, prevede prevalentemente l'inserimento di strutture integrative (torri dissipative - setti in calcestruzzo armato e controventature in acciaio) volte ad incrementare la capacità di resistenza globale alle azioni sismiche del Padiglione Santobono.

Al fine del successivo sviluppo delle attività progettuali del presente appalto integrato, in considerazione della importanza strategica della infrastruttura oggetto degli interventi necessari da realizzare, questa AORN ha predisposto un PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) afferente al PNC, per la linea d'intervento M6-C2 1.2 con Codice Unico di Progetto H65F22000450001 redatto secondo le "linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" di cui all'art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'importo dei lavori, così come ridotto per effetto del ribasso di gara, si intende globale e comprensivo di tutte le lavorazioni ed i magisteri, di tutte le forniture e le provviste e di ogni altro onere necessario per dare le opere complete e funzionanti in ogni loro parte, compresi gli oneri da contratto e compreso tutto quanto specificato dal presente capitolato speciale d'appalto.

Detto importo comprende anche l'esecuzione di quanto non espressamente indicato nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, ma necessario per la piena funzionalità ed agibilità delle opere secondo gli standard e le caratteristiche tipologiche e tecniche specifiche, nonché secondo la normativa vigente e secondo quanto sarà previsto dai livelli progettuali successivi da approvare e da quanto offerto in sede di gara.

ART. 4. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon" afferente al PNC, per la linea d'intervento M6-C2 1.2.

In particolare, l'appalto comprende:

- la redazione del progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la redazione del progetto esecutivo di cui all'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. a fini dell'appalto integrato come specificato in premessa;
- l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto.

2. La progettazione e l'esecuzione di tutti i lavori dovranno avvenire secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e descritte dal PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) posto a base di gara e dai relativi elaborati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dalle caratteristiche risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Per PFTE a base di gara si intende il combinato dei grafici, delle relazioni, del capitolato speciale d'appalto nelle sue parti, del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Dlgs. 81/2008 e s.m.i., e degli altri elaborati e documenti allegati.

3. La progettazione e l'esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Il complesso delle opere in appalto è da intendersi quello necessario per portare i luoghi dallo stato di fatto allo stato di ingegnerizzazione del progetto esecutivo.

SUBJECT OF CONTRACT

"Santobono – Pausilipon" Hospital of National Importance is made up of the Santobono Hospital and the Pausilipon Hospital. Originally established as anti-tuberculosis prevention centres, the Santobono and Pausilipon Hospitals were for many decades part of the same Regional Pediatric Hospital Authority, better known as the "Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli".

Located in two different areas of the city, the two hospitals take their names from the areas on which they were built: "Santobono" from the name of the property, originally "Parco di Villa Caracciolo di Santobono" and "Pausilipon", from the name of the hilly area of Posillipo, literally respite from pain. The Santobono - Pausilipon Hospital Complex became a hospital of national importance with the decree of the President of the Council of Ministers of December, 7th 1995.

The subject of this contract is the assignment of engineering and architectural services for the preparation of the definitive project, the executive project, the coordination of safety both in the design and execution phases of the "Seismic upgrading works of the Santobono Pavilion at the Santobono Hospital of the A.O.R.N. Santobono-Pausilipon" pertaining to the PNC, for the M6-C2 1.2 intervention line.

In particular, the contract includes:

- the drafting of the final project pursuant to art. 23, paragraph 7, of Legislative Decree 50/2016 and subsequent amendments;***
- drafting of the executive project pursuant to art. 23, paragraph 8 of Legislative Decree 50/2016 and subsequent amendments;***
- safety coordination in the design phase, pursuant to art. 91 of Legislative Decree 81/2008 and subsequent amendments. for the purposes of the integrated contract as specified in the introduction;***
- the execution of all the works necessary for the realization of the interventions covered by this contract.***

The design and execution of all the works must take place according to the conditions established by these special tender specifications, with the technical, qualitative and quantitative characteristics identified and described by the PFTE (Technical-Economic Feasibility Project) based on the tender and from the relative documents, of which the Contractor declares to have taken full and exact knowledge, as well as from the characteristics resulting from the offer presented during the tender.

Tender-based PFTE means the combination of graphs, reports, the special tender specifications in its parts, the safety and coordination plan referred to in Legislative Decree 81/2008 and subsequent amendments and additions, and other documents and attached documents.

The design and execution of the works must always and in any case be carried out according to the rules of the art and the Contractor must comply with the utmost diligence in fulfilling its obligations. The complex of contracted works is to be understood as necessary to bring the sites from the state of affairs to the state of engineering of the executive project.

The works, under penalty of loss of funding, must be completed and accounted for by 06/30/2026 by the AORN Santobono Pausilipon Administration, as per the attached time schedule and forming an integral part of these Special Tender Specifications.

Capo III - NATURA, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 5. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento risulta dal seguente prospetto:

1. per la **redazione del progetto definitivo**, redatto sul progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara relativo ai "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono", secondo le specifiche di cui al successivo titolo II del presente capitolato: **€ 164.473,74 (eurocentosessantaquattromilaquattrocentosettantatrevirgolasettantaquattro)**.
2. per la **redazione del progetto esecutivo** comprensivo dell'adeguamento e aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del DLgs.81/2008 e DLgs 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm.ii., del computo metrico e del cronoprogramma relativo ai "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono", secondo le specifiche di cui al successivo titolo II del presente capitolato: **€ 141.650,36 (eurocentoquarantunomilaseicentocinquantavirgolatrentasei)**;
3. per l'esecuzione "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono" secondo le specifiche di cui al successivo titolo III del presente capitolato: **€ 4.640.624,73 (euroquattromilioneicentoquarantamilaseicentoventiquattrovirgolasettantatre)**, di cui per la sicurezza e la tutela della salute ai sensi del DLgs. 81/2008 e s.m. e i. per oneri diretti corrispondenti ad **€ 30.649,04 (eurotrentamilaseicentoquarantanovevirgolazeroquattro)** oltre oneri indiretti pari ad **€ 101.575,00 (eurocentounomilacinquecentosettantacinquevirgolazerozero)**.
4. per lo svolgimento delle eventuali **prestazioni accessorie professionali e specialistiche** connesse alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono", da autorizzare e comprensive di spese: **€ 30.000,00 (eurotrentamilavirgolazerozero)**.
5. per lo svolgimento di eventuali **lavori in economia** connessi all'esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono", da autorizzare e comprensivi di spese: **€ 20.000,00 (euroventimilavirgolazerozero)**.

A	progettazione definitiva e esecutiva	<i>soggetto a ribasso</i>	€ 306.124,10
B	Lavori in economia	<i>non soggetto a ribasso</i>	€ 20.000,00
C	eventuali prestazioni accessorie professionali e specialistiche	<i>non soggetto a ribasso</i>	€ 30.000,00
D	esecuzione lavori	<i>soggetto a ribasso</i>	€ 4.609.975,69
E	oneri per la sicurezza diretti e indiretti	<i>non soggetto a ribasso</i>	€ 132.224,04

I suindicati importi si intendono, al netto dell'I.V.A., qualora dovuta.

L'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura da affidare per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo (A), posto a base di gara (soggetto a ribasso) per l'adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono ammonta complessivamente ad **€ 306.124,10 (eurotrecentoseimilacentoventiquattrovirgoladi)**.

L'importo dei lavori (D), posto a base di gara (soggetto a ribasso) per l'adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono, di cui oneri di smaltimento stimati pari ad **€ 78.450,55 (eurosettantottomilaquattrocentocinquantavirgolacinquantacinque)** - Atto di Segnalazione ANAC n. 9 del 11 Novembre 2020, oltre oneri diretti di sicurezza corrispondenti ad **€ 30.649,04 (eurotrentamilaseicentoquarantanovevirgolazeroquattro)**, oltre oneri indiretti pari ad **€ 101.575,00 (eurocentounomilacinquecentosettantacinquevirgolazerozero)** relativo al computo metrico previsto dalle prime indicazioni del PSC da aggiornare in sede di progettazione oggetto del presente appalto, ammonta complessivamente ad **€ 4.742.199,73 (euroquattromilioneisettecentoquarantaduemilacentonovantanovevirgolasettantatre)**.

L'importo di cui alla lettera E, relativi agli oneri diretti ed indiretti per la sicurezza e la salute non sono soggetti ad alcun ribasso di gara. Tale importo, non soggetto al ribasso di gara, ammonta ad **€ 132.224,04 (eurocentotrentaduemiladuecentoventiquattrovirgolazeroquattro)** comprensivo delle spese di attuazione del PSC.

6. Gli importi dei compensi a corpo di cui ai precedenti punti A e D sono fissi e invariabili e sono soggetti al ribasso.
7. L'importo contrattuale corrisponderà all'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per i punti di cui alle lettere A e D, aumentato dell'importo di cui alla lettera E (relativo agli oneri per la sicurezza diretti e indiretti), e degli importi, di cui alla lettere B e C per le prestazioni accessorie professionali e specialistiche e lavori in economia, eventualmente autorizzati ed espletati.
8. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali di cui sopra dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
9. Ai fini del presente appalto è stato acquisito il seguente **CUP: H65F22000450001**.

ART. 6. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e le successive modifiche ed integrazioni intervenute.

Si applica il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto ancora vigente secondo le stesse disposizioni del codice.

Si applica inoltre quanto previsto dal DM 49/2018 in merito agli adempimenti di contabilità lavori.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare, saranno osservate le prescrizioni contenute nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari della Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto nell'elaborato "Norme tecniche di esecuzione" circa le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore ed i propri collaboratori sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'AORN Santobono Pausilipon per quanto compatibili.

L'appaltatore per la modalità di esecuzione dei lavori e per la scelta dei materiali deve adempiere alle disposizioni previste dai CAM vigenti.

A conclusione dei lavori deve essere fornita alla Stazione appaltante la documentazione attestante il rispetto degli stessi.

L'intervento è finanziato con fondi PNC e dovrà rispettare e sviluppare in tutte le fasi di progettazione e di cantiere i principi delle linee guida DNSH (Do No Significant Harm), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dovrà inoltre rispettare i CAM vigenti, **pena la revoca da parte dell'amministrazione finanziatrice del finanziamento assegnato**.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità dell'Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale dipendente:

- a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori per l'esecuzione del sopralluogo previsto dalla presente procedura;
- b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta economica presentata e le migliorie proposte in sede di gara;
- c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- d) fermo restando quanto previsto dal presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il DM n. 49/2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente CSA.

In ogni caso la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera

a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dei prezzi indicati nel computo metrico integranti il progetto a base di gara, non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso e invariabile;

e) la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati e dei pareri sullo stesso emessi dagli enti competenti, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dal DL. Le approvazioni da parte del DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

Poiché l'intervento è finanziato con fondi PNC dovrà rispettare le principali scadenze definite "milestones" e le specifiche scadenze definite dall'accordo di concessione del finanziamento.

Come previsto dal DL 77/2021 art. 48, il RUP, in caso di interventi finanziati con risorse afferenti il PNC e/o PNRR, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale. Pertanto, si sottolinea che il soggetto cui è affidata la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dovrà per ciascuna fase progettuale produrre tutti gli elaborati necessari alla verifica e approvazione del progetto e integrare/apportare tutte le modifiche agli elaborati progettuali necessarie al fine di conseguire la verifica positiva.

ART. 7. TERMINI E TEMPI DELL'APPALTO POSTI A BASE DI GARA

La durata dell'appalto prevista dal cronoprogramma del PFTE posto a base di gara è nel seguito descritta:

Progettazione definitiva - esecutiva: 130 (centotrenta) gg naturali e consecutivi.

Esecuzione lavori: 728 (settecentoventotto) gg. naturali e consecutivi.

Il ribasso percentuale offerto riferito al tempo per la redazione della progettazione e riferito al tempo per l'esecuzione dei lavori, non potrà essere superiore al 20% di quello posto a base di gara.

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della progettazione (art. 23 comma 4, secondo periodo) il livello della progettazione esecutiva da redigere dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione precedenti.

2. I lavori, pena la perdita dei finanziamenti, dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30/06/2026.

La consegna dei lavori avverrà ai sensi del D.M. 49/2018, come consegna unitaria di tutte le opere interessate dagli interventi oggetto del presente appalto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

A tal proposito resta comunque facoltà insindacabile della Stazione Appaltante:

b.1) in caso di non approvazione del progetto esecutivo, procedere alla risoluzione del contratto, senza che questo dia diritto a pagamenti per l'Appaltatore;

b.2) anche in caso di approvazione del progetto esecutivo, di non dare seguito alla consegna dei lavori. In tal caso, si procederà alla liquidazione della progettazione esecutiva che diverrà di proprietà dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, ed alla risoluzione del contratto, senza che questo sia motivo di reclami, riserve e/o richieste di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovrà fissare scadenze inderogabili per la realizzazione delle opere che tengano conto anche dei tempi per le previste forniture da effettuarsi.

ART. 8. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1. L'appaltatore dovrà redigere la progettazione esecutiva contemplando il livello di progettazione precedente, compreso la redazione, aggiornamento, adeguamento del PSC secondo l'art. 23, c. 7 del

D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) e dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'importo complessivo dei lavori previsti è stimato in **€ 4.640.624,73**, oltre I.V.A., ed è suddiviso nelle classi e categorie di opere di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (nel seguito "D.M. 17/06/2016") come indicato nella tabella che segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado <<G>>	Costo <<V>>	Parametri <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	€ 2.815.881,09	5,6312025100%
EDILIZIA	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	1,20	€ 1.585.435,60	6,3108580200%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 239.308,04	10,0537016100%

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 164.473,74
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 141.650,36
Corrispettivi professionali progettazione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016 vedi allegato 1 parcella PD_PE)	€ 306.124,10

Pertanto, il corrispettivo per i servizi oggetto dell'appalto, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e da assoggettare a ribasso, è pari a **€ 306.124,10 (eurotrecentoseimilacentoveventiquattrovirgolandieci)** oltre contributo previdenziale e I.V.A. come per legge, secondo l'allegato Elaborato Prospetto di "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)".

3. Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria, oggetto del contratto, sarà determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura al corrispettivo calcolato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016.

4. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Appaltatore, per i servizi di ingegneria e architettura, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna.

Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, archeologiche, ecc..

5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Aggiudicatario, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Amministrazione, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

6. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

7. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico per la redazione dei servizi di ingegneria e architettura, è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

8. I servizi richiesti formano oggetto di un unico appalto ed è esclusa la possibilità di formulare offerte parziali, per i servizi da espletare, ancorché riferiti alla progettazione dei singoli manufatti da realizzare.

9. L'Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Committente.

10. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

11. Il Contratto sarà stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettera dddd), e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, dell'articolo 43, co. 6, del Regolamento e dell'articolo 14, co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.

12. L'importo, per i servizi di ingegneria e architettura afferenti il presente contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Altresi, l'importo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

13. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero e non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ulteriormente precisato dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 05/03/2008.

ART. 9. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd) e lettera eeee), dell'art. 59, comma 5-bis del Codice dei Contratti, e degli artt. 43, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

3. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, ancorché non materialmente allegati al presente CSA, ma agli atti del RUP, il Capitolato generale d'appalto, di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) Tutti gli elaborati qualitativi e quantitativi del PFTE posto a base di gara, il cronoprogramma e la documentazione relativa alla stesura del PSC;
- b) Verifiche Tecniche di Vulnerabilità Sismica Ai Sensi Dell'O.P.C.M. N.3274/03 e successive disposizioni sugli edifici della A.O.R.N. Santobono-Pausilipon Di Napoli – P.O. Santobono, Padiglione Ravaschieri;
- c) Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);
- d) PIANO OPERATIVO REGIONALE – Investimenti Missione 6 Salute;
- e) REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- f) Guida Operativa per Il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo All'ambiente (cd. DNSH edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022);
- g) Checklist di controllo e Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH;
- h) Corrispettivi professionali progettazione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016);
- i) L'offerta tecnica dell'Appaltatore prevista dalla procedura con OEPV.

Il modello di calcolo strutturale, utilizzato per la redazione del PFTE posto a base di gara, sarà messo a disposizione dell'aggiudicatario.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016);
- il d.P.R. n. 207/2010, per gli articoli non abrogati;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- il Decreto n. 81/2008;
- il D.M. 49/2018;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente CSA.

Varianti migliorative: questa amministrazione si riserva in fase di revisione del progetto (a carico dell'aggiudicatario) di chiedere la rimodulazione delle lavorazioni già previste nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in ragione di variazioni/migliorie di tipo tecnico (a parità di costo) nel corso dell'approfondimento delle successive fasi progettuali.

Non costituisce variante al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e non comporta modifiche all'importo di aggiudicazione, il recepimento da parte dell'appaltatore nel progetto definitivo ed esecutivo delle migliorie proposte dallo stesso in sede di gara ed accettate dalla Stazione Appaltante.

4. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, servizi e forniture, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità degli stessi.

5. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, se non diversamente indicato nelle voci descrittive, si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa principale, accessoria e provvisoria, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate nelle singole voci dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto.

6. L'importo delle prestazioni del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

7. Per i lavori a corpo l'importo a corpo, così come ridotto per effetto del ribasso di gara, si intende globale e comprensivo di tutte le lavorazioni ed i magisteri, di tutte le forniture e le provviste e di ogni altro onere necessario per dare le opere complete e funzionanti in ogni loro parte, compresi gli oneri da contratto e compreso tutto quanto specificato dal presente capitolato speciale d'appalto. Detto importo comprende anche l'esecuzione di quanto non espressamente indicato nel PFTE posto a base di gara da questa AORN ma necessario per la piena funzionalità ed agibilità delle opere secondo gli standard e le caratteristiche tipologiche e tecniche di progetto, nonché secondo la normativa vigente e secondo quanto sarà previsto dal progetto esecutivo da approvare e da quanto offerto in sede di gara. In particolare, il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre comprensivo di tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, di tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, di tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, delle imposte di ogni genere nessuna esclusa, delle indennità di cava, delle spese per l'apertura di passaggi provvisori, per le occupazioni dei terreni, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di rifiuto etc., per le opere provvisorie di ogni genere ed entità, per le spese generali, per l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, indicazioni della Direzione Lavori e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato speciale d'appalto.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, anche se non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Capo IV - ONERI E CONDIZIONI PER L'APPALTO

ART. 10. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

1. penali per ritardo rispetto ai termini di ultimazione della progettazione esecutiva:

qualora il progetto esecutivo non fosse ultimato entro il termine previsto dal precedente art. 7 sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva.

2. penali per ritardo rispetto al termine finale di esecuzione dei lavori:

Per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori, l'Appaltatore incorrerà nella penale dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo netto contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori.

Eventuali violazioni agli oneri e agli obblighi derivanti dal contratto di appalto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dei Lavori mediante appositi ordini di servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire congrue motivazioni al fine di giustificare la violazione contestata. Il Direttore dei Lavori, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, proporrà al Responsabile Unico del Procedimento l'applicazione della penale.

La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali nei SAL, nello stato finale o al collaudo delle opere, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata.

ART. 11. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di cui all'articolo 82 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre parti. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture CAR e RCT.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata, come segue:

partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati, importo non inferiore all'importo del contratto;

partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: 20 % (venti per cento) dell'importo di cui alla partita 1);

partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);

- le partite 2) e 3) sono "a primo rischio assoluto";
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 2.500.000,00 (€ duemilioneicinquacentomila) in ragione del contesto urbano sede del cantiere.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le assicurazioni CAR e RCT prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate impiegate nei lavori. Tale condizione, anche a mezzo di appendice di estensione dell'assicurazione, deve risultare dal contratto stipulato con l'istituto assicurativo.

ART. 12. POLIZZA ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA

Il professionista che svolgerà l'attività di progettazione dovrà essere munito di una polizza sulla responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dovrà essere concessa per un massimale non inferiore al valore delle opere progettate.

Capo V - REFERENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 13. PROJECT MANAGER

L'Appaltatore (in qualsiasi forma costituito) dovrà conferire mandato con rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, a un'unica persona fisica nominata Project Manager dell'appalto. Il mandato dovrà essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante. In particolare, il Project Manager:

- dovrà rapportarsi con la Committente per tutte le questioni relative al contratto di appalto;
- dovrà avere una completa conoscenza delle norme che disciplinano il contratto di appalto;
- dovrà essere munito dei poteri di rappresentanza in modo da poter espletare in nome e per conto dell'Appaltatore ogni adempimento connesso con l'esecuzione del contratto;
- dovrà rappresentare l'Appaltatore anche nel caso di eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio dal Responsabile Unico del Procedimento o dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e/o da eventuali commissioni tecniche di collaudo e/o di verifica in corso d'opera e/o all'uopo individuate dalla Stazione Appaltante. In tal caso le contestazioni dovranno intendersi come effettuate nei confronti del medesimo Appaltatore;
- dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di lavoro e recarsi presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, nell'orario stabilito, ogni qualvolta quest'ultimo ne faccia richiesta al fine di ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto.

La Stazione Appaltante potrà chiedere la sostituzione del Project Manager, sulla base di una congrua motivazione. Resta inteso che l'Appaltatore rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'operato del Project Manager. L'eventuale cessazione rinuncia o revoca dell'incarico del Project Manager qualunque ne sia la causa, dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 14. RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI TECNICI

Oltre al Project Manager, cui sono devolute le funzioni previste dal precedente articolo, l'Appaltatore dovrà nominare, con apposito atto scritto, controfirmato per accettazione dal RUP, le seguenti ulteriori figure:

- un "Rappresentante Tecnico" (Responsabile della Progettazione e di Coordinamento delle Prestazioni Specialistiche) per la progettazione, per la verifica preventiva e per le procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- un "Rappresentante Tecnico" (Responsabile dell'Esecuzione) per l'esecuzione dei lavori;

Tali Rappresentanti Tecnici dovranno avere piena conoscenza della documentazione di appalto e dovranno essere muniti dei poteri necessari per l'espletamento del proprio ruolo con riferimento alle competenze e alle funzioni cui sono rispettivamente preposti.

Essi saranno inoltre il tramite di tutti i contatti tra Stazione Appaltante ed Appaltatore sin dalla fase di stipula del contratto e dovranno svolgere il proprio ruolo costantemente rapportandosi al Project Manager, al fine di assicurare al Committente l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità dei Rappresentanti Tecnici o dei loro incaricati (per le diverse specializzazioni) al fine di fronteggiare in qualsiasi momento anche nei giorni festivi e di notte, le emergenze e le situazioni di necessità.

Altresi, l'Appaltatore dovrà nominare, con apposito atto scritto, controfirmato per accettazione dal RUP, le seguenti ulteriori figure Responsabili per le diverse funzioni e componenti specialistiche.

ART. 15. PROFESSIONALITÀ DEL TEAM DI PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore (in qualsiasi forma costituito), per l'espletamento di tutte le prestazioni del presente appalto dovrà avvalersi di una struttura operativa dedicata, tecnica e di assistenza, dotata di provate capacità professionale e qualitativamente e numericamente adeguata alle necessità delle prestazioni da affidare.

Per l'espletamento delle attività richieste le figure professionali minime responsabili dovranno essere come di seguito individuate.

RUOLO	REQUISITO MINIMO
Project Manager	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni.
Rappresentante Tecnico del coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni.
Rappresentante Tecnico del coordinamento della esecuzione dei lavori	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni.
Responsabile progettazione edile relativamente alla classe e categoria E.10	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni.
Responsabile progettazione strutturale relativamente alla classe e categoria S.03	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni con esperienza maturate nel campo della progettazione strutturale.
Responsabile settore impiantistico relativamente alla classe e categoria A.02	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni con esperienza maturate nel campo della progettazione di opere impiantistiche, medicali, reti di trasmissione e distribuzione energia e di impianti meccanici.
Responsabile settore ambientale	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni con esperienza maturate nel campo della progettazione di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.
Responsabile Geologo	Diploma di Laurea specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quadriennale in scienze geologiche (vecchio ordinamento); abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni.
Responsabile coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o diploma di Geometra; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 5 anni e in

	possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008.
Responsabile Tecnico di Cantiere	Diploma di Laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni e possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008.

I ruoli sopra riportati potranno essere ricoperti da uno stesso professionista, sempre nel rispetto dei requisiti minimi indicati in tabella. Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti nei rispettivi Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Oltre all'iscrizione nei rispettivi Ordini Professionali, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

ART. 16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento per la Stazione Appaltante è l'ing. Gennaro Sirico. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà il compito di effettuare le verifiche previste dall'art. 1662 del codice civile, quelle previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia, anche avvalendosi delle collaborazioni ritenute più opportune per il controllo della perfetta osservanza, in ogni fase, da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nel contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà delegare altre persone o altre strutture a svolgere le necessarie funzioni di supporto.

Capo VI - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

ART. 17. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato sono compresi negli importi di appalto o a carico dell'Appaltatore così come gli oneri derivanti dal rispetto di tutta la normativa vigente.

L'enunciazione degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R. e quindi comunitarie.

Altresì si specifica che l'Appaltatore dovrà conformarsi all'atto di segnalazione n. 9 dell'ANAC dell'11 novembre 2020 concernente la disciplina degli oneri di conferimento a discarica nell'ambito di un appalto di lavori. L'importo dei lavori del presente appalto prevede la stima degli oneri di smaltimento pari ad € 78.450,55.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m. e i. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e legge quadro sull'inquinamento acustico. Per la descrizione dettagliata degli oneri si rinvia ai rispettivi titoli del presente capitolato relativi alla disciplina della progettazione (titolo II), dell'esecuzione delle opere (titolo III).

ART. 18. INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI APPALTATORI

L'Appaltatore prende atto della presenza nell'area ricadente nel Padiglione Santobono presso il Presidio Ospedaliero sito in via Mario Fiore n. 6 a Napoli e nelle aree adiacenti di altri appaltatori e/o prestatori di servizi (es. erogatori di sottoservizi, altre imprese per interventi di manutenzione straordinaria, professionisti incaricati per progettazione, dipendenti del Committente o di altri Enti, imprese di altri cantieri in corso, ecc..) e si impegna a gestire le eventuali interferenze che possono derivare da tale situazione. Resta inteso che quanto sopra esposto non può essere fonte di pretese risarcitorie da parte dell'Appaltatore né comportare rallentamenti nell'esecuzione dell'appalto né modifiche dei termini contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire interventi o attività o prestazioni incidenti sull'area

oggetto del presente appalto, sia con personale dipendente sia tramite appalti a terzi. In tali occasioni la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all'Appaltatore le modalità esecutive di tali interventi. L'Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del contratto con le imprese terze affidatarie.

Capo VII - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

ART. 19. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell'appalto o dalla stipulazione del contratto).

L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 20. PAGAMENTI

I pagamenti successivi all'anticipazione saranno effettuati tramite SAL emessi per un importo di prestazioni eseguite non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00), al netto del ribasso ed al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento ex art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016. Nell'importo dei singoli SAL sono compresi gli oneri di sicurezza attinenti ai lavori liquidati. Il totale dei SAL non potrà superare, in corso d'opera, il 90% dell'importo dei lavori di contratto (o di quello stabilito con l'ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto.

Il pagamento dei SAL, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuato, ove non intervengano contestazioni sui lavori e/o sulle relative fatture, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento che avverrà a cura del RUP al massimo entro sette giorni dall'adozione del SAL.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa acquisizione delle quietanze delle fatture delle imprese subappaltatrici, e dietro presentazione di fattura da redigersi in formato elettronico da trasmettere alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'emissione dei SAL sarà effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. d), del D.M. MIT del 07/03/2018 n. 49 e la redazione del Conto finale avverrà secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lett. e) del medesimo D.M. MIT 49/18.

La corresponsione del compenso di progettazione non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8-bis del D.Lgs. 50/2016.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-PNC-Linea di intervento M6.C2 1.2-CUP: H65F22000450001 -CIG971248000D", pena il rifiuto delle stesse.

Capo VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 21. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori progettati di esecuzione e di manutenzione.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di appalto.

Capo IX - CONTENZIOSO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dal contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Capo X - DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 24. ELEZIONE DOMICILIO

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante.

ART. 25. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione, compresi i manuali d'uso, sottomessa dall'Appaltatore al Committente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 26. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

ART. 27. TUTELA DELLE "CONOSCENZE" DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore, poiché nell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto potrà venire a conoscenza di informazioni riservate ex art. 98 Dlgs.10.02.2005 n. 30, è obbligato ex art. 99 del suddetto decreto a non acquisire, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare tali informazioni.

L'Appaltatore è altresì obbligato alla massima riservatezza circa il know how fornito dal Committente, comprendendo in tale espressione ogni progetto, tecnologia applicata, gli sviluppi possibili ed ogni e qualsiasi dato che sia fornito da e per il Committente. Le informazioni tecniche fornite o comunicate dal Committente all'Appaltatore potranno essere da quest'ultimo utilizzate solo per la corretta esecuzione dell'incarico. In ogni caso, l'Appaltatore prende atto che tutte le informazioni tecniche e commerciali, delle quali eventualmente venisse a conoscenza nel corso del rapporto sono coperte da segreto e, pertanto, si obbliga a non usare e rivelare a terzi eventuali invenzioni, anche brevettate, dati tecnici, disegni, informazioni tecniche, ed ogni altra simile informazione senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. Tutto il materiale ed il supporto tecnico che venga eventualmente conferito dal Committente per le necessità legate al corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente capitolato e dai documenti contrattuali e tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, è e rimane di esclusiva proprietà dello stesso Committente, e potrà essere utilizzato dall'Appaltatore solo ai fini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere l'integrità dei dati e delle informazioni sopra descritti: non è ammessa alcuna alterazione degli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico. Quanto sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute dal Committente, fossero già in

possesso dell'Appaltatore, o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo il quale non impegni o abbia impegnato l'Appaltatore a considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente dal Committente.

ART. 28. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 è la AORN Santobono Pausilipon.
In ossequio a quanto disposto dall'articolo 13 del Dlgs. n.196/2003, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali e a comunicarli a terzi per gli adempimenti connessi e/o derivanti dal contratto di appalto o comunque ad esso collegati.

ART. 29. RISPETTO DEI PRINCIPI DLGS. 231/2001

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara di cui al presente appalto, s'impegna a rispettare anche i principi del Dlgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, esso si impegna a:

- rispettare le prescrizioni di cui al Dlgs. 231/2001;
- partecipare alle attività di monitoraggio e verifica del rispetto di tali prescrizioni richieste dalla AORN Santobono Pausilipon, ivi compresi gli audit presso la sede dell'Appaltatore;
- fornire informazioni, in occasione delle suddette attività di monitoraggio e verifica, relativamente a qualsiasi rapporto di affari con altri fornitori e sub-fornitori;
- porre rimedio ad ogni problema e/o situazione di non conformità rispetto al Dlgs. 231/2001 emerso a seguito delle attività di monitoraggio e verifica.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà l'adozione, da parte della Stazione Appaltante, di misure cautelari compresa, nei casi di violazioni gravi e/o ripetute, la risoluzione del contratto.

ART. 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del contratto;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc..) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - e) le spese di pubblicazione bando di gara
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione dei certificati di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori, servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

TITOLO II - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA


Capo XI - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

ART. 31. OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA)

I servizi di progettazione affidati, onde garantire omogeneità e coerenza al processo, da redigere in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e nel rispetto dei pareri e prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti, nonché delle proposte migliorative e integrative offerte dall'Affidatario in sede di gara, determineranno in ogni dettaglio i "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon" da realizzare e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione. In particolare, la progettazione affidata sarà costituita dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi in osservanza all'art. 23 del D.lgs.50/2016, e pertanto intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Le soluzioni individuate e definite dal progetto dovranno essere approvate dal Committente sulla base delle considerazioni tecniche espresse, dei costi stimati e delle modalità di esercizio previste.



Il progetto esecutivo, coerentemente alle previsioni dei precedenti livelli di progettazione, dovrà essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e per i diversi aspetti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dalla normativa di settore. L'aggiudicatario nello svolgere l'incarico relativo alla progettazione e direzione di eventuali campagne di indagini tecniche finalizzate all'analisi dello stato delle strutture e dei sistemi impiantistici dovrà produrre elaborati grafici, documentazione fotografica e relazioni.

L'Appaltatore dovrà farsi carico di ogni spesa, di ogni onere e di tutto quanto necessario per il completo e puntuale espletamento delle prestazioni professionali al fine di ottenere tutti i prescritti nulla osta, autorizzazioni, pareri, licenze, di ogni genere e sorta, rilasciati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti da parte di enti terzi e funzionali alla necessaria approvazione del progetto esecutivo e per consentire l'immediata esecuzione dei lavori e la consegna degli stessi in piena osservanza di tutte le norme regolamentari e di legge in vigore.

L'affidamento dei servizi di progettazione ha pertanto per oggetto:

1. la redazione di tutti i documenti progettuali necessari alla conseguente elaborazione della progettazione esecutiva, nonché l'assolvimento dei pareri e prescrizioni ottenuti in sede di approvazione, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e degli elaborati prescritti ai sensi del Dlgs. 81/2008;
2. la redazione della documentazione necessaria per l'acquisizione dei pareri necessari per l'ottenimento della approvazione del progetto esecutivo, e/o per ulteriori procedure autorizzative;
3. eventuali prestazioni accessorie diverse (topografia, sondaggi, indagini geognostiche, sismiche, analisi conoscitive e monitoraggi su strutture esistenti, impianti, chimiche, etc.) da espletare dietro specifica autorizzazione della Stazione Appaltante, su richiesta motivata dell'Affidatario.

Il presente CSA non deve intendersi esaustivo né per quanto riguarda la definizione delle attività professionali né per quanto riguarda gli elaborati che costituiscono l'oggetto della prestazione contrattuale. L'Appaltatore dovrà sviluppare il progetto esecutivo secondo quanto previsto nel Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e con il livello di dettaglio, in ogni fase, necessario per la sua valutazione ed approvazione da parte dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e dagli organi competenti, nonché per consentire una sicura interpretazione ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon".

Il progetto esecutivo, onde garantire omogeneità e coerenza all'intero processo progettuale, dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli precedenti, salvaguardando la qualità della progettazione, e comprendere tutti gli elaborati grafici e tecnici come previsto dalla legislazione vigente ed in particolare relazioni specifiche di calcolo e dimensionali atte a dimostrare il totale rispetto dei parametri progettuali richiesti e normativi di riferimento, il tutto firmato da tecnici professionisti abilitati per ciascun settore di competenza specifico.

Sono compresi e compensati nell'importo della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera:

- Tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010 relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva;
- Tutti gli elaborati richiesti al fine del rispetto delle linee guida del MIT e del PNC / PNRR;
- quanto necessario al fine del rispetto del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;

I diritti di proprietà della progettazione rimarranno di esclusiva titolarità della stazione appaltante.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018 e s.m.i. ed ogni altra norma vigente in materia e il Codice Civile.

L'Appaltatore, nella redazione nella proposta migliorativa ai fini della aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà attenersi a quanto previsto nel disciplinare di gara per la valutazione delle offerte tecniche da parte della Stazione Appaltante.

Ulteriori ed eventuali indicazioni saranno fornite all'aggiudicatario del presente affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva in unica fase.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posta a base di gara, redatto a cura della Stazione appaltante, verificato, validato e approvato, come integrato dall'offerta tecnica dell'appaltatore e recepito dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l'esecuzione dei lavori.

Questa amministrazione si riserva in fase di approvazione del progetto esecutivo (a carico dell'aggiudicatario) di chiedere la rimodulazione delle lavorazioni già previste nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in ragione di variazioni di tipo tecnico (a parità di costo) che si rendessero necessarie nel corso dell'approfondimento delle successive fasi progettuali.

Sono altresì integrati nelle successive fasi progettuali, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara e recepite dalla Stazione Appaltante.

La progettazione definitiva ed esecutiva è redatta dai progettisti dell'Appaltatore ai sensi degli articoli da 24 a 43 del Regolamento generale (DPR 207/2010) in quanto applicabili, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara e recependo eventuali integrazioni, miglioramenti e altri adempimenti previsti dall'Offerta tecnica, come presentate dall'Appaltatore e accettate dalla SA, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il progettista, inoltre, sarà tenuto, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante, a partecipare a tutti gli incontri che la medesima Stazione appaltante riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle progettazioni, per l'acquisizione l'ottenimento dei pareri necessari, anche mediante conferenza di servizi decisoria, compresa l'eventuale documentazione ed elaborati grafici non compresi fra quelli indicati nella documentazione di gara, ma necessari ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa nelle diverse fasi progettuali.

I progettisti dovranno garantire la presenza alla Conferenza di Servizi decisoria indetta ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri previsti per legge e necessari all'approvazione del progetto ed eseguire l'eventuale aggiornamento degli elaborati al fine di adeguare il progetto ai pareri raccolti con prescrizioni; In particolare, tra le pratiche accessorie, in fase di conferenza di Servizi sul progetto compiuto, il progettista dovrà predisporre gli elaborati e la documentazione necessari all'espletamento della procedura per la conclusione del Permesso di Costruire, oltre ai consueti elaborati progettuali con previsioni planivolumetriche e caratteristiche morfologiche dell'intervento e tutto quanto necessario per l'ottenimento del titolo abilitativo.

Il progetto definitivo/esecutivo deve essere adeguato ad eventuali prescrizioni susseguenti a nuovi o ulteriori pareri acquisiti dagli enti preposti per la sua approvazione, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore o del progettista indicato.

Qualora l'Appaltatore non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal RUP, la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, procedendo allo scorrimento della graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale applicabile.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti presso gli enti competenti.

Il progettista dell'Appaltatore correda la progettazione esecutiva con la propria dichiarazione che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», approvato con D.P.R. 24.07.1996, n. 503, attesta la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

In generale sono incluse nell'attività di progettazione la redazione di tutte le pratiche, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento dei pareri necessari, compresa l'eventuale documentazione ed elaborati grafici non compresi fra quelli indicati negli allegati al bando di gara, ma necessari ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa nelle diverse fasi progettuali.

Inoltre, come previsto dal DL 77/2021 art. 48 comma 1, il RUP, in caso di interventi finanziati con risorse afferenti il PNC, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale. Pertanto, si sottolinea che il soggetto cui è affidata la redazione del progetto esecutivo deve garantire la presenza alle sedute per la verifica dei progetti, delle eventuali modifiche/integrazioni conseguenti alla procedura di validazione e di tutti i necessari incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari.

L'intervento è finanziato con fondi PNC e dovrà rispettare e sviluppare in tutte le fasi di progettazione e di cantiere i principi delle linee guida DNSH (Do No Significant Harm), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dovrà inoltre rispettare i CAM vigenti, pena la revoca da parte dell'amministrazione finanziatrice del finanziamento assegnato.

Qualora il progettista ne ravvisi la necessità, in fase di redazione del progetto esecutivo, previa informazione al RUP, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore o del progettista indicato.

Lo scopo principale che si pone questa AORN attraverso il presente appalto, è quello di individuare un Team di specialisti e professionisti in grado di soddisfare, attraverso la redazione della progettazione, le

esigenze e le aspettative descritte per il compimento dell'intero processo di adeguamento sismico del Padiglione Santobono.

Pertanto, l'Affidatario, nel corso delle attività di progettazione, dovrà recepire le eventuali progettazioni di settore eseguiti dalla Committente e degli eventuali studi, indagini e approfondimenti da parte degli Enti preposti territoriali eseguiti presso il sito oggetto dei lavori, al fine dell'ottemperamento di prescrizioni e osservazioni emesse dagli stessi.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'appaltatore del presente incarico, lo stesso sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Deve essere inoltre individuato, il rappresentante/responsabile delle attività di progettazione e quindi la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche del complessivo progetto come definito nei successivi articoli del presente capitolato.

Il presente capitolato non deve intendersi esaustivo né per quanto riguarda la definizione delle attività professionali né per quanto riguarda gli elaborati che costituiscono l'oggetto della prestazione contrattuale. L'Appaltatore dovrà sviluppare la progettazione secondo quanto previsto dalla normativa di settore con il livello di dettaglio, in ogni fase, necessario per la sua valutazione ed approvazione dal Committente e dagli organi competenti, nonché per consentire una sicura interpretazione ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon".

ART. 32. RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

1. L'Appaltatore ai sensi della normativa vigente e del precedente art. 7 individua il progettista Rappresentante Tecnico/Responsabile della progettazione integrale e coordinata dell'intera opera nonché la persona fisica cui faranno capo le altre figure professionali componenti la struttura del team di progetto, i collaboratori e i consulenti, ferme restando per tutti le personali responsabilità connesse all'incarico svolto.
2. Il Responsabile della progettazione, quale Rappresentante tecnico per le attività di progettazione esecutiva del complessivo appalto, dovrà conoscere tutte le norme che disciplinano il contratto ed essere munito delle necessarie deleghe. Egli sarà inoltre il tramite di tutti i contatti tra Stazione Appaltante ed Appaltatore per la fase di progettazione e dovrà svolgere il proprio ruolo rapportandosi costantemente al Project Manager. Egli dovrà gestire l'organizzazione del progetto definendo attività e ruoli per raggiungere l'obiettivo, attivando le risorse umane e tecnologiche necessarie, assicurandone l'efficace coordinamento.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere la sostituzione del Responsabile del progetto esecutivo qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga inadatto all'incarico. Sarà facoltà dell'Appaltatore sostituire il Responsabile del progetto con altro soggetto di comprovata esperienza e competenza, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore può avvalersi per le attività relative alla progettazione esecutiva, di collaboratori o consulenti. Ogni loro eventuale compenso rientra nel corrispettivo del contratto, salva diversa pattuizione, da concordare preventivamente per iscritto con il Committente.
5. All'Appaltatore permane comunque la piena responsabilità del prodotto progettuale sia per i contenuti che per i tempi previsti.
6. Il Responsabile della Progettazione dovrà essere persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi in oggetto.

ART. 33. IMPORTO DELLE OPERE PER CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

L'importo complessivo delle opere da progettare è di seguito riportato con riferimento alla incidenza per classi e categorie di opere:

ID Opere	Importo lavori
E.10 – Opere Edili	€ 1.585.435,60
S.03 – Strutture	€ 2.815.881,09
IA.02 – Impianti	€ 239.308,04
Totale	€ 4.640.624,73

Capo XII - REQUISITI DI PROGETTO

ART. 34. ELABORATI E PRESTAZIONI PROGETTUALI

1. Il progetto dovrà essere eseguito in conformità alla normativa vigente tenendo conto di modifiche ed integrazioni che dovessero verificarsi prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Il successivo elenco sebbene non esaustivo, costituisce un quadro normativo di riferimento al fine di:
 - assicurare la rispondenza ai piani regolatori ed urbanistici vigenti;
 - assicurare la rispondenza all'Ordinanza 3274/2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come modificata dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3431/2005, alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617 del 2 febbraio 2009, al Testo Unico (Norme Tecniche per le Costruzioni) nell'ultima edizione vigente e ad ogni altra norma vigente in materia;
 - assicurare la rispondenza alla Delibera della Giunta della Regione Campania n. 5447/2003 aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania;
 - assicurare la rispondenza al piano di zonizzazione acustica nell'ultima edizione vigente;
 - assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nei piani stralcio della competente Autorità di Bacino Nord-Occidentale relativi ai rischi esistenti;
 - assicurare la rispondenza alla normativa comunitaria, nazionale e locale (si citano a titolo esemplificativo i seguenti temi: VIA, vincolo ambientale, conformità urbanistica, rischio e vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, vincolo storico-artistico e archeologico, vincolo paesaggistico, aree protette, cave, antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche, sicurezza dei lavoratori, risparmio energetico);
 - assicurare il rispetto a quanto previsto dalle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio del Comune di Napoli;
 - ottimizzare la scelta delle soluzioni e dei materiali in modo da contenere l'onerosità della manutenzione ed i disagi in fase di esecuzione e di esercizio;
 - assicurare la rispondenza alle normative vigenti per quanto riguarda gli aspetti energetici e campi elettromagnetici, prevedendo:
 - studio riportante il calcolo previsionale delle emissioni elettriche e magnetiche riferito alle eventuali fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, riportante la rappresentazione delle linee elettriche, delle sottostazioni delle linee di trasformazione;
 - certificazione attestante la rispondenza dell'intervento edilizio ai criteri di risparmio e razionalizzazione energetica di cui alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 e al D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e successive modifiche.
2. Inoltre, i documenti ed ogni elaborato progettuale dovranno assicurare:
 - la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità professionali;
 - la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
 - l'esistenza delle indagini geologiche, sismiche, agronomiche, chimiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
 - l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
 - la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
 - l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
 - l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, comprese le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni da acquisire presso gli organi ed enti preposti;
 - il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole contrattuali e del presente disciplinare tecnico di incarico nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
3. Il progetto dovrà essere redatto in lingua italiana ed ogni documento dovrà essere fornito in quattro copie cartacee firmate e timbrate in originale, eventualmente siglate in ogni pagina, anche dai relativi tecnici competenti per le specifiche componenti e competenze progettuali, e in due copie su supporto informatico contenente tutti i files sorgenti e modificabili, per il più ampio utilizzo da parte dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon" che ne resta il proprietario. Per quanto riguarda le copie su supporto informatico si precisa che dovranno essere utilizzati i programmi di più ampia diffusione e disponibili dalla stessa Stazione Appaltante (tipo: Project, Autocad, Primus, Office, etc..).
4. Le planimetrie, da consegnare sia in formato .pdf che in formato .dwg, dovranno riportare i capisaldi georeferenziati, verificati ed eventualmente integrati in numero sufficiente per effettuare i successivi tracciamenti delle opere.

5. Il progetto dovrà comprendere l'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi dell'attività di progettazione ed approvazione.
6. I preventivi di costo degli interventi dovranno essere sviluppati in base al più recente prezzario della Regione Campania o, in mancanza di voci pertinenti, in base a listini ufficiali, analisi di mercato od analisi prezzi, specificando sempre l'origine dei prezzi adottati o il procedimento utilizzato per la loro definizione.
7. Ove si ritenessero necessarie ulteriori indagini (topografiche, geognostiche, sismiche, etc.) l'Incaricato dovrà tempestivamente redigerne le specifiche tecniche e preventivi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, provvedere direttamente affinché siano eseguite nei limiti previsti dalla stessa Stazione Appaltante. La loro esecuzione sarà compensata a prezzi di mercato.

ART. 35. IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ai fini della salvaguardia della qualità della progettazione (art. 23 comma 4, secondo periodo) il livello della progettazione esecutiva da redigere dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione precedenti.

L'appaltatore dovrà redigere la progettazione esecutiva contemplando il livello di progettazione precedente, compreso la redazione, aggiornamento, adeguamento del PSC secondo l'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) e dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del DLgs. n. 50/2016.

1. Il progettista incaricato, per conto dell'Appaltatore, è tenuto ad apportare al progetto definitivo/esecutivo tutte le modifiche, correzioni, integrazioni che dovessero essere richieste dal RUP ovvero dagli Enti preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
2. Durante l'iter di verifica del progetto, l'Appaltatore si impegna senza oneri aggiuntivi a prestare la necessaria assistenza e collaborazione al verificatore e all'Amministrazione, modificando ed integrando quanto eventualmente richiesto senza nessun onere aggiuntivo.
3. Per la redazione del progetto esecutivo l'Appaltatore metterà a disposizione il gruppo di lavoro indicato in sede di gara. La sostituzione dei componenti di questo gruppo potrà avvenire solo per cause di forza maggiore e comunque previa autorizzazione del Committente che ne valuterà le cause e l'equipollenza del sostituto.

Attraverso il coordinamento delle attività di progettazione secondo le specializzazioni già previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto da questa AORN, il presente appalto ha lo scopo di individuare una grande varietà di discipline di progettazione e di consulenze specialistiche riferite ad aspetti legati all'architettura, all'ingegneria strutturale, civile, meccanica, elettrica, idraulica, geotecnica e alle discipline alta competenza relative alla acustica, alla sicurezza, all'antincendio e per quanto riguarda gli aspetti della gestione dei rifiuti.

Il progetto esecutivo, da redigere in conformità e nel rispetto dei pareri e prescrizioni rilasciati dagli Enti preposti e ottenuti in fase di approvazione del progetto, nonché delle proposte migliorative e integrative offerte dall'Appaltatore in sede di gara, determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione. In particolare, il progetto esecutivo sarà costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi.

ART. 36. DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 33 DEL D.P.R. 207/2010)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni di adeguamento funzionale ed impiantistico dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon" e deve definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
2. Il progetto esecutivo sarà sottoposto ad attività di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 50/2016 e dovrà soddisfare le prescrizioni, i pareri e le indicazioni dettate dagli enti preposti in sede di approvazione dello stesso.
3. il progetto dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon", oltre a quanto previsto dall'art. 23 del Dlgs. 50/2016 (art. 33 DPR 207/2010) nella sua completezza, dovrà indicativamente e non esaustivamente comprendere, i seguenti elaborati:
 - a) Relazione generale;

- b) Relazioni specialistiche;
- c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) Calcoli esecutivi di tutte le strutture e di tutti gli impianti;
- e) Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) Aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) Cronoprogramma puntuale dei lavori;
- h) Computo metrico estimativo;
- i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi.

ART. 37. RELAZIONE GENERALE (ART. 34 DEL D.P.R. 207/2010)

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

ART. 38. RELAZIONI SPECIALISTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 35 DEL D.P.R. 207/2010)

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo ed al PFTE.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

ART. 39. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 36 DEL D.P.R. 207/2010)

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del Responsabile Unico del Procedimento:

- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

ART. 40. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI (ART. 37 DEL D.P.R. 207/2010)

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 41. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI (ART. 38 DEL D.P.R. 207/2010)

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile Unico del Procedimento:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

ART. 42. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (ART. 39 DEL D.P.R. 207/2010)

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici

o dei lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento deve eventualmente essere aggiornato ai sensi del Dlgs.81/08 e s.m. e i. e deve essere conforme a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione e protezione dai rischi, con particolare riferimento al succitato Dlgs. e alle evoluzioni normative che vigeranno nel corso dell'affidamento dell'intero appalto.
5. L'Impresa ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono tenuti, in generale, al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, nonché, in particolare, ad attuare quanto previsto nel PSC e nel DUVRI allegato al contratto, secondo quanto disposto dal Dlgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere. In nessun caso le prescrizioni contenute nei piani e le eventuali integrazioni proposte possono giustificare compensi aggiuntivi a quelli contrattuali.
7. Qualora l'Affidatario sia costituito da associazione temporanea di imprese o da consorzio di imprese, l'obbligo dell'attuazione di quanto previsto nel Piano di sicurezza incombe su tutte le imprese.
8. Il Direttore di cantiere Responsabile dell'esecuzione è responsabile dell'osservanza dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi impiegati nell'esecuzione dei lavori.
9. Il DUVRI allegato ai documenti contrattuali e redatto dalla Stazione Appaltante, in virtù del fatto che nell'area oggetto dell'intervento sono in corso altre attività di cantiere, essendo un documento "dinamico", dovrà essere opportunamente aggiornato in caso di situazioni mutate e del quadro normativo di riferimento vigente al momento. Tale aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle opere e nel corso dei servizi integrati di gestione. Dunque, l'Appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte all'eliminazione dei rischi, ed eventualmente contribuire al suo aggiornamento con la possibilità di presentare proposte integrative al DUVRI, a seguito della valutazione del Committente.

ART. 43. AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA (ART. 40 DEL D.P.R. 207/2010)

Il cronoprogramma dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore durante tutto l'affidamento dell'intero appalto. Il cronoprogramma dovrà prevedere tutti gli aggiornamenti e le informazioni di dettaglio sulla esecuzione delle opere e sulle relative fasi di gestione delle opere man mano che verranno realizzate. Su richiesta del RUP l'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni di dettaglio in ordine alle tempistiche di esecuzione dell'opera, fornendo periodicamente apposite relazioni di dettaglio.

Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

ART. 44. ELENCO PREZZI UNITARI (ART. 41 DEL D.P.R. 207/2010)

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.

ART. 45. AGGIORNAMENTO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ART. 42 DEL D.P.R. 207/2010)

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo e PFTE, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati nel precedente articolo 42.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo precedente. Le quantità totali

delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Capo XIII - TERMINI, ONERI E CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ART. 46. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. L'Appaltatore dovrà adempiere agli obblighi del contratto e del presente capitolato secondo le modalità e le procedure fissate dalla Stazione Appaltante e senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto indicato nell'offerta ed in particolare dovrà:

- a. predisporre tutta la documentazione relativa all'osservanza della normativa vigente per l'ottenimento dei preventivi pareri sul progetto da parte degli organismi competenti;
- b. predisporre la documentazione necessaria per l'approvazione da parte degli organi competenti, ed in particolare da parte della "Conferenza decisoria dei servizi" del progetto definitivo, nel numero di copie e nei formati richiesti;
- c. introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e/o presentati, tutte le modifiche richieste per la loro approvazione;
- d. completare il progetto nei termini contrattuali;
- e. partecipare con adeguato livello di responsabilità tecnica alle riunioni che il Committente riterrà necessarie per accertare lo sviluppo del progetto esecutivo e per la sua valutazione;
- f. fornire adeguata assistenza tecnica ed organizzativa per illustrare il progetto esecutivo agli organi che dovranno esaminarlo ed approvarlo;
- g. partecipare mediante un proprio rappresentante tecnico qualificato agli incontri pubblici che la Stazione Appaltante potrà ritenere opportuni per illustrare lo sviluppo progettuale alla opinione pubblica;
- h. sviluppare la progettazione nell'ambito delle procedure e modalità previste dal sistema di gestione della qualità;
- i. richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni di competenza del Committente di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi di progettazione; eventuali ritardi nell'acquisizione di tali documentazioni non costituiranno tuttavia motivo di sospensione dell'attività progettuale e di proroga dei termini. E' compito della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore tutte le indicazioni e gli aggiornamenti delle altre progettazioni riguardanti l'area oggetto della progettazione e di quelle limitrofe, necessarie per lo sviluppo del progetto. E' onere dell'Appaltatore recepire le stesse tenendone conto nello sviluppo del progetto esecutivo. Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo sviluppo del progetto ricadono sull'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso o rimborso.

Sono compresi e compensati nel contratto tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato nel presente capitolato.

2. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento della progettazione esecutiva devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore e compresi nel prezzo del contratto.

In particolare, è obbligo ed onere dell'Appaltatore:

- a. mantenere, salvo caso di forza maggiore, lo stesso eventuale gruppo di progettazione indicato nell'atto di costituzione del raggruppamento;
- b. considerare inclusi nell'importo della prestazione anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione della progettazione, anche nel caso siano derivanti da richieste del Committente;
- c. fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fidejussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa, del presente capitolato e nel contratto;
- d. non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente lo sviluppo della progettazione.

3. Durante tutto lo sviluppo dell'iter progettuale l'Appaltatore avrà cura di sottoporre preventivamente al Committente le linee di sviluppo del progetto, in modo da recepirne tempestivamente le indicazioni e pervenire quindi più rapidamente ad un progetto rispondente alle esigenze del Committente. Il Committente ha diritto di acquisire, se lo riterrà opportuno, gli elaborati progettuali via via che sono ultimati, in modo da poterli esaminare tempestivamente, nei formati di stampa e/o di editazione più adeguati e opportuni.

ART. 47. STUDI ED INDAGINI PROPEDEUTICHE

La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti o che l'Appaltatore o i progettisti dell'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva.

Per le sole indagini e rilievi propedeutici alla progettazione di cui al presente comma, da effettuare su richiesta dell'Appaltatore e comunque dietro specifica autorizzazione della Stazione Appaltante, l'importo

sarà stabilito e stimato con riferimento ai correnti prezzi di mercato, (per rilievi topografici, indagini geognostiche, sismiche, analisi conoscitive e monitoraggi su strutture esistenti, agronomiche, chimiche, sondaggi e prove), e sarà corrisposto a consuntivo.

Il budget previsto per le suddette prestazioni accessorie è stimato in € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di spese. Anche tali prestazioni accessorie e propedeutiche alla progettazione non dovranno costituire motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva e dei tempi per la redazione ed ultimazione della stessa.

ART. 48. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi di progettazione affidati restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi progettuali.

2. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante in fase di valutazione ed approvazione non limitano le responsabilità dell'Appaltatore che permangono intere anche in caso di approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante o degli organi ulteriori di controllo.

3. In particolare, l'Appaltatore è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nei documenti di gara o nel contratto, e di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrato nei documenti progettuali. In tal caso, se richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna ad adeguare gli elaborati progettuali anche successivamente alla loro approvazione.

4. L'Appaltatore si impegna a manlevare la Stazione Appaltante da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all'attuazione del contratto.

5. L'Appaltatore dovrà mantenere la massima riservatezza su quanto in corso di elaborazione, sulle indicazioni via via ricevute dalla Stazione Appaltante, sui tempi di esecuzione dell'incarico, etc.. L'eventuale diffusione di informazioni non autorizzate per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o dei consulenti responsabili.

ART. 49. SOSPENSIONI DEI TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

La Stazione Appaltante potrà richiedere, mediante apposita comunicazione scritta da trasmettere all'Appaltatore, la sospensione dei servizi di progettazione, per ragioni di pubblico interesse dovute all'insorgere di variazioni alla pianificazione delle aree oppure a interventi di pubbliche autorità. Cessata la causa della sospensione, sarà cura della Stazione Appaltante comunicare per iscritto all'Appaltatore la ripresa dei servizi di progettazione. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini di ultimazione pari alla durata della sospensione, risultante dalle date di ricevimento delle due comunicazioni.

ART. 50. PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora l'Appaltatore ritenga che si stiano verificando impedimenti di forza maggiore non imputabili al suo operato, che impediscano il rispetto dei tempi contrattuali dovrà segnalarlo per iscritto alla Stazione Appaltante, illustrando dettagliatamente i motivi e specificando l'entità del ritardo che presume potrà derivarne. Tale comunicazione dovrà essere formulata, pena la decadenza, entro dieci giorni dall'insorgere delle motivazioni che l'hanno determinata. Ove mutate circostanze determinino modifiche alle previsioni così formulate, l'Appaltatore dovrà con le stesse procedure comunicare la variazione alla Stazione Appaltante. Questi, esaminata la documentazione, valuta il diritto alla proroga e ne determina l'entità.

ART. 51. ELABORATI PER LA COMUNICAZIONE

L'AORN Santobono-Pausilipon, al fine di implementare il sistema di rappresentazione e comunicazione con i vari stakeholder territoriali è necessario che i progettisti incaricati presentino, a corredo del materiale richiesto, anche i modelli digitali tridimensionali completi secondo le prescrizioni più avanti descritte. Il progettista dovrà presentare i modelli CAD tridimensionali (3D) sia del complessivo, sia delle singole parti rispettando le seguenti indicazioni:

I file delle geometrie dovranno essere necessariamente forniti nel formato nativo del software CAD utilizzato per la modellazione 3D. Tutte le geometrie dovranno essere modellate nella stessa unità di misura.

I modelli digitali tridimensionali dovranno essere corredati di tutti i file di texture utilizzati in fase di modellazione.

Capo XIV - INDICAZIONI PER LA STAMPA DEGLI ELABORATI

ART. 52. NORME PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Il presente articolo ha lo scopo di uniformare le modalità di redazione degli elaborati progettuali e per una loro facile individuazione, a cui dovrà fare riferimento l'Affidatario **soltanto dopo** l'aggiudicazione dell'appalto per la redazione del progetto esecutivo.

2. Il presente articolo è stato strutturato nei seguenti sottoparagrafi:

- a. *Squadrature*
- b. *Cartigli e relativi campi da compilare*
- c. *Pennini/Colori*
- d. *Consegna documentazione cartacea*
- e. *Formato di consegna dei file*
- f. *Criteri di codifica degli elaborati*
- g. *Ripercorribilità e riferimenti incrociati tra vari documenti*
- h. *Key Plan & Location Plan*
- i. *Modalità di redazione degli elaborati di stima dei costi*

a) *Squadrature*

I formati carta ammessi devono corrispondere a quelli UNI da A3 ad A0 (un A4 può essere impiegato per il cartiglio), con squadratura a cm 1,5 dal margine foglio ed indicazione dei sotto formati A4. Sono eventualmente ammessi formati A0 estesi (da rotolo), per una visione globale viste le caratteristiche di estensione dell'intervento. Nel caso occorra accostare più tavole per comporre una visione completa dell'oggetto rappresentato bisognerà riportare dei simboli di giunzione tra gli elaborati successivi o garantire una sovrapposizione di almeno 1/5. Tutti gli elaborati devono essere piegati in formato A4.

b) *Cartigli e relativi campi da compilare*

Il cartiglio deve contenere i seguenti campi di informazione:

- Logo Intervento - Identificazione Committente
- Codice Intervento (Rif. DPP, Progetto Preliminare e Progetto Definitivo, ecc.)
- Comune Ubicazione Intervento
- Estremi del progetto – Titolo Esteso
- Fase Progettuale
- Area Interesse Elaborato (Architettonico – Elettrico – Strutture – etc.)
- Lotto (qualora l'intervento sia suddiviso in più Lotti – 0 se lotto unico)
- Corpo – Settore (Qualora l'intervento sia suddiviso in Corpi e/o Settori chiaramente distinti progettualmente)
- Contenuto – Titolo dell'elaborato (dettagliato)
- Codice Elaborato (vedi successivo punto f)
- Identificativo numerico in successione come da EE
- Scala Elaborato
- Data Emissione
- Identificazione File
- Numero – Data – Oggetto delle revisioni
- Dati dei progettisti
- Riquadro per timbro - firma del progettista
- Dati della AORN Santobono-Pausilipon
- Riquadro per timbro – firma – Coordinatore della progettazione Napoli Servizi S.p.A.
- Dicitura relativa alla proprietà e riproducibilità degli elaborati

L'area di interesse dell'elaborato è costituita da 1 carattere alfabetico individuato indicativamente secondo il quadro sotto riportato:

Indagini e rilievi **R**; Generale (computi, capitolati, cronoprogramma etc..) **G**; Ambiente e territorio **T**; Demolizioni **D**; Scavi e movimenti terra **M**; Architettonici **A**; Strutture **S**; Impianti Elettrici e Speciali **E**; Impianti meccanici **I**; Reti fluidiche distribuzione (fognature e sottoservizi) **F**; Progetto VV.F **V**; Sicurezza Dlgs. 81/2008 **P**.

Il cartiglio dovrà essere posizionato in basso a destra, destinando lo spazio al di sopra o al disotto dello stesso per l'inserimento di eventuali legende, tabelle, key plan, etc.

c) *Pennini/Colori*

La correlazione pennino - spessore di stampa è demandata al progettista.

d) *Consegna documentazione cartacea*

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo nel numero di copie richieste dalla Stazione Appaltante in funzione delle specifiche esigenze. Gli elaborati consegnati in forma cartacea dovranno essere suddivisi per Aree di Progettazione e, successivamente, per tipologia di documentazione (Tavole grafiche – Doc. Economica – Relazioni – etc.) e raccolti in faldoni di cartone. Ciascun faldone dovrà

essere identificato con cartiglio formato A4 sul fronte e con cartiglio "ridotto" sul lato che rimane in vista una volta che lo stesso venga archiviato in apposito scaffale. All'interno del faldone, inoltre, dovrà essere riportato l'elenco della documentazione contenuta nello stesso. Ogni consegna di documentazione cartacea dovrà essere corredata da un elenco completo di tutti gli elaborati trasmessi.

e) *Formato di consegna dei file*

La documentazione completa in ogni suo elaborato deve essere consegnata anche su supporto informatico in formato PDF per i files di testo (documentazione capitolare, relazioni, documentazione economica etc.) ed in formato DWG o PDF per gli elaborati grafici, per i quali è necessario che il formato di stampa corrisponda ai cartacei di cui al punto d). È richiesta ai progettisti anche la consegna di una versione DWG degli elaborati grafici completi, oltre alla consegna dei files sorgente di tutti gli altri documenti (per es. .doc, .xls, .mpp, etc.). Detti file sorgente dovranno essere strutturati in maniera tale da corrispondere esattamente alle copie cartacee di cui al punto d) e a quelle su supporto informatico di cui al presente punto nonché essere privi di annotazioni nascoste, appunti di lavoro e/o elementi di precedenti revisioni. In particolare, i files DWG saranno corredata di tutti i files necessari alla completezza e correttezza dell'elaborato (ad es. collegamenti esterni, files. ctb, etc.) e privi di informazioni aggiuntive o refusi (ad es. commenti, appunti, layer spenti non pertinenti l'elaborato, layer vuoti, elementi di precedenti revisioni, etc.). In particolare, la redazione degli elaborati dovrà avvenire adottando anche, per i seguenti elaborati, specifici software disponibili alla Stazione Appaltante: Cronoprogramma (Microsoft Project), Doc. stima dei costi (Primus). La documentazione su supporto informatico dovrà essere strutturata secondo uno schema facilmente ripercorribile e nel quale siano individuati senza difficoltà gli elaborati di progetto.

f) *Criteri di codifica degli elaborati*

L'identificazione di tutti gli elaborati (grafici e non) e dei file corrispondenti, avviene mediante i seguenti campi obbligatori:

- Codice progetto, max 2 caratteri alfanumerici
- Livello progettazione, 1 carattere (P, D, E)
- Area di interesse, vedi punto b)
- Tipo di documento
- Livello
- Per la documentazione descrittiva, si ometteranno: "Area Interesse Elaborato – Livello" e si inserirà un codice identificativo del tipo di documento (EP – AP – CM – etc.)
- Numero progressivo tavola nell'area di progettazione, 3 caratteri
- Numero di versione, 2 caratteri

Il nome file è la copia del codice alfanumerico dell'elaborato trascritto in maiuscolo con un'unica divisione tra i caratteri (trattino basso) che mette in evidenza la versione dell'elaborato:

Esempio: (Nome File: PU_D_A_AA_1_15_02).

g) *Individuazione e riferimenti incrociati tra vari documenti*

Dovrà essere garantita la immediata individuazione ed il collegamento tra i vari documenti progettuali.

h) *Key Plan & Location Plan*

TITOLO III - ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo XV - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE

ART. 53. OGGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Con il presente appalto questa AORN si pone l'obiettivo di attuare importanti interventi di riqualificazione del Padiglione Santobono presso il Presidio Ospedaliero sito in via Mario Fiore n. 6 a Napoli.

Detti interventi sono finalizzati all'attuazione dei "Lavori di adeguamento sismico del Padiglione", sono prevalentemente costituiti da interventi di consolidamento strutturale nel rispetto delle normative tecniche di settore e da interventi di "riparazione locale" finalizzati a risolvere le problematiche puntuali delle strutture esistenti.

La strategia di intervento a livello globale, del presente appalto, prevede prevalentemente l'inserimento di strutture integrative (torri dissipative - setti in calcestruzzo armato e controventature in acciaio) volte ad incrementare la capacità di resistenza globale alle azioni sismiche del Padiglione Santobono.

La consistenza e le dimensioni delle opere, che costituiscono oggetto dei lavori dell'appalto, risultano dagli elaborati costituenti il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica), posto a base di gara.



Inquadramento – vista satellitare del Padiglione Santobono oggetto dell'adeguamento sismico


In particolare, L'edificio Padiglione Santobono, che costituisce insieme ad altri fabbricati il P.O. Santobono, è ubicato a Napoli in via Mario Fiore n° 6.

L'edificio "Santobono" è un organismo edilizio piuttosto articolato e strutturalmente molto complesso, costituito da n. 2 unità denominate "Impianto originario in c.a." e "Soprelevazione" costruite in epoche diverse. L'impianto originario risale agli anni '60, la soprelevazione è stata ultimata nel 1987.

L'"Impianto originario" è una struttura in c.a. articolata su due piani, contenuta nella struttura denominata "Soprelevazione", ed è da quest'ultima sostanzialmente indipendente, seppur con la presenza di alcuni punti di contatto. Le due strutture per la loro configurazione rappresentano un unicum funzionale. La "Soprelevazione", si sviluppa almetricamente per sette piani, oltre i torrioni di copertura, e presenta struttura in acciaio con controventi, integrata da un nucleo in c.a. Gli elementi resistenti verticali, colonne in acciaio e nucleo in c.a., spiccano dal piano campagna con fondazioni proprie. Le colonne perimetrali in acciaio, collegate da travi, costituiscono le intelaiature esterne che per i primi due livelli circoscrivono l'unità strutturale "Impianto originario".

L'edificio nel suo insieme è caratterizzato da una impronta in pianta del tipo a "L". L'ala maggiore è orientata nella direzione est-ovest e presenta una lunghezza pari a circa 51,5 m; l'ala minore è orientata nella direzione nord-sud e si sviluppa per una lunghezza pari a circa 27 m. Il prospetto ovest del Santobono è rivolto verso Via Fiore, gli altri prospetti affacciano verso l'interno del presso ospedaliero. Di questi ultimi il prospetto nord è completamente libero, il prospetto est è adiacente all'edificio Torre, il prospetto sud è

contiguo al manufatto Tunnel in corrispondenza dei due punti di accesso. Tutte le facciate del fabbricato sono rivestite con pannellature a nastro di alluminio.



Rappresentazione schematica delle unità strutturali dell'edificio Santobono – planimetria e sezione


Dalle analisi numeriche e dalle verifiche di vulnerabilità effettuate si evince che gli edifici, Impianto originario in c.a. e Soprelevazione del padiglione Santobono, non risultano adeguati sismicamente ai sensi delle normative vigenti.

Sono pertanto necessari "Interventi di consolidamento strutturale", atti ad incrementare non solo la capacità portante nei confronti dell'assorbimento delle azioni orizzontali da sisma, ma anche a risolvere alcune delle criticità relative allo stato di conservazione e vulnerabilità degli elementi non strutturali e non quantificabili numericamente.

Nel rispetto delle NTC 2018, le categorie degli interventi strutturali previsti possono essere finalizzate a:

1. interventi di riparazione o locali che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti;
2. interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme;
3. interventi di adeguamento atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza previsti dalle norme di settore.

L'impiego delle torri dissipative, a differenza di altre tecniche di intervento, potrebbe limitare l'impatto all'interno della struttura permettendo quindi il normale svolgimento delle attività durante i lavori di adeguamento sismico e, trattandosi di strutture metalliche, risultano riciclabili e soprattutto reversibili e quindi sostituibili allorquando negli anni a venire saranno studiate e prodotte soluzioni più performanti, come proposto nel modello di studio riportato.



Vista modello strutturale - Stato di progetto

Le torri, strutturalmente previste in acciaio, di forma planimetrica rettangolare, si ipotizzano di dimensioni in pianta della elevazione in acciaio di 5.00x5.00 m e 5.00x6.00, si collegano con pendoli rigidi alla struttura dell'edificio a quota degli impalcati di piano. La protezione delle strutture metalliche è garantita dalla zincatura ed è inoltre prevista la verniciatura per un inserimento ambientale più gradevole. I basamenti delle torri e le zattere di fondazione, fondate su pali, sono in c.a.; la parte meccanica alla base delle torri è protetta da un grigliato metallico. Gli interventi dovranno prevedere inoltre indicativamente e non esaustivamente anche le seguenti attività:

- le opere civili per il collegamento delle reti impiantistiche, con i rami presenti al contorno dell'appalto stesso, ivi compreso il perfezionamento di tutti gli atti e le pratiche rispetto agli Enti al fine di rendere autosufficiente e perfettamente funzionante l'intero intervento;
- tutti gli allacciamenti impiantistici provvisori e temporanei;
- tutte le opere, provvisorie e definitive, per la conservazione ed il mantenimento in esercizio di eventuali sottoservizi che, non interessati dall'appalto, ne attraversano l'area;
- tutti gli interventi per il ripristino e per l'eventuale modifica delle diramazioni di utenza dei sottoservizi interessati dai lavori, che dovessero subire spostamenti o semplicemente piccole variazioni di quota per effetto delle opere a farsi;
- tutte le opere di demolizione di manufatti esistenti, entro e fuori terra, per quanto necessario in relazione alle opere da eseguire;
- tutti i necessari saggi geognostici, prove ed ogni altra indagine;
- tutte le bonifiche e le relative attività di messa in sicurezza dell'area e dei manufatti in relazione alle opere da eseguire;
- tutti gli oneri di smaltimento, nei luoghi e modi consentiti dalla legge, delle materie di risulta, ivi compresi i diritti di discarica;
- tutte le opere necessarie per la stabilità dei terrapieni da eseguirsi lungo il limite nell'area di intervento ed oltre tale limite per quanto necessario e relative attività di demolizione, scavo e movimentazione dei terreni;
- tutti gli altri obblighi ed oneri indicati nel presente capitolato e dal capitolato generale d'appalto che ne fa parte integrante della presente documentazione di progetto.

ART. 54. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE di cui al D.Lgs. 50/2016 e Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate sono individuati secondo gli importi nella tabella seguente:

TABELLA "A" CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI DI ESECUZIONE						
n.	Lavori di	Q. Obb.	Categoria ex allegato A		Euro	%
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	SI	OG 01	Scorporabile e subappaltabile; si avvalimento	€ 1.585.435,60	34,16%
2	IMPIANTI TECNOLOGICI	SI	OG 11	Scorporabile e subappaltabile; si avvalimento	€ 239.308,04	5,16%
3	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	SI	OS 21	Subappaltabile al 49,99%; no avvalimento	€ 2.815.881,09	60,68%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					€ 4.640.624,73	100.00%

2. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali del PFTE ed ai documenti quantitativi.

3. Le indicazioni del presente capitolato e del PFTE, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche, incluse le descrizioni delle relazioni e delle lavorazioni, del computo metrico nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare oggetto del contratto.

4. Sono in ogni caso comprese nell'oggetto dell'appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati di progetto, in quantità e qualità tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili.

5. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente capitolato devono essere rispettate tutte le norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive dell'Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione di macchinari e di esecuzione di qualsiasi opera.

6. Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali.

7. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo di aggiudicazione, tutte le opere ausiliarie relative all'esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati, alle reti gestite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l'assistenza, la mano d'opera, i materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto alle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori di allacciamento.

8. Il rispetto delle predette leggi e norme deve essere perseguito con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell'Appaltatore comunque compensati nell'importo forfettario di aggiudicazione e di contratto.

9. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che dovrà tenerne conto nella redazione del progetto esecutivo.

10. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

11. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

12. L'Appaltatore è, comunque, tenuto ad eseguire i lavori nel modo più completo ed estensivo, anche se nella loro descrizione sono compresi solo gli elementi essenziali per la loro determinazione, tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili.

ART. 55. PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Le opere si intendono appaltate a corpo e comprendono ogni onere e lavorazione necessari, secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale, per trasformare lo stato di fatto in quello che risulterà dal progetto esecutivo e da quanto risultante dall'offerta presentata in sede di

gara, nonché nel rispetto dei pareri e prescrizioni rilasciati dagli Enti territoriali competenti in sede di approvazione del PFTE.

Nel prezzo a corpo è incluso tutto quanto costituisce oggetto dell'appalto, e ciò sia in termini di lavori, provviste e forniture che di ogni altro obbligo ed onere anche amministrativo occorrente per la completa e compiuta realizzazione delle opere. Sono pertanto inclusi e compensati con il prezzo a corpo dell'appalto le opere e gli altri obblighi ed oneri individuati e descritti dall'insieme dei grafici di progetto e del capitolato speciale di appalto, fra cui in particolare tutto quanto indicato e specificato dalle schede descrittive degli elementi dell'appalto, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche ed i requisiti contenuti nel capitolato speciale stesso.

Nell'accettare i lavori, l'Appaltatore dichiara ed attesta:

- a) di aver incluso nelle proprie stime poste a base dell'offerta, quali spese generali, il costo delle opere e dei relativi oneri amministrativi, permessi e contributi necessari alla realizzazione di tutte le opere in appalto nei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto;
- b) di aver convenientemente valutato, quali spese generali, i costi del personale da impiegare per regolare i flussi di traffico all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere, così da assicurare un regolare accesso ai mezzi;
- c) di aver incluso, tra l'altro, nelle proprie stime poste a base dell'offerta, quali spese generali, il costo di impianto del cantiere suddiviso nelle unità produttive utili al regolare sviluppo delle opere, nonché il costo delle opere, delle macchine e degli impianti necessari all'esecuzione delle opere, il costo degli uffici e servizi di cantiere, inclusi gli uffici tecnici ed amministrativi e gli uffici da destinarsi al personale della D.L., il tutto convenientemente attrezzato, incluse le strumentazioni grafiche ed informatiche necessarie per l'aggiornamento dei grafici di cantiere e l'aggiornamento e controllo dei programmi e tempi di esecuzione delle opere;
- d) di avere attentamente esaminato tutti i documenti sia tecnici che amministrativi di rilievo e di progetto a base di gara, ivi incluso il computo metrico, e di aver conseguentemente commisurato il ribasso alle risorse economiche necessarie alla realizzazione delle opere nelle quantità e qualità stimate da egli stesso Appaltatore, anche se difformi da quelle di computo;
- e) di essere a conoscenza delle eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art. 4 L.1/78;
- f) di aver potuto eseguire una puntuale verifica della posizione planimetrica precisa, della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti interni e adiacenti al lotto del cantiere, quelle da realizzarsi e le correlate attività di cantiere;
- g) di aver eseguito una puntuale verifica della situazione di fatto delle strutture oggetto degli interventi e dell'area destinata al cantiere (ad esempio: posizione piano altimetrica delle strade adiacenti, ecc.) con particolare riferimento alle modalità delle demolizioni e degli scavi da eseguirsi ed alle attrezzature provvisorie necessarie a svolgere tali lavori in sicurezza;
- h) di consentire che la Stazione Appaltante ponga in essere altri appalti per opere parallele o complementari, nello stesso tempo e nello stesso luogo del presente appalto, e pertanto l'Appaltatore stesso si impegna ad adottare tutte le misure per favorire la migliore esecuzione di tali opere da parte di altri soggetti Appaltatori, senza ostacolarne in alcun modo l'attività. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;
- i) di aver analogamente esaminato, in sede di gara, i progetti ed i calcoli delle strutture e degli impianti e di farne proprio il contenuto, con tutti gli effetti e le responsabilità relative alla conseguente realizzazione delle strutture e degli impianti stessi;
- j) di avere eseguito, prima della formulazione dell'offerta, tutti i suddetti accertamenti in sito in occasione dei previsti sopralluoghi, al fine di valutare correttamente l'alea dell'offerta;
- k) che l'interpretazione delle disposizioni del contratto, del capitolato speciale e dei relativi allegati dovrà essere condotta tenendo conto delle finalità del contratto di appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto;
- l) che nello svolgimento di tutti i servizi, i lavori e le procedure oggetto del presente appalto, in ogni fase progettuale e di attuazione, dovrà prevedere e considerare tutti gli apprestamenti di sicurezza, la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le specifiche disposizioni del PFTE della Stazione Appaltante, secondo le ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni;
- m) di essere a conoscenza che all'interno dell'area interessata dai lavori sono in corso e/o previste attività di importanza strategica e sanitaria;

n) che la sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del PFTE per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 56. RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore ai sensi della normativa vigente e del precedente Capo IV individua il Responsabile dell'esecuzione dell'intera opera nonché la persona fisica cui faranno capo le altre figure professionali e specializzate, le imprese, i collaboratori e i consulenti, ferme restando per tutti le personali responsabilità connesse all'incarico svolto.
2. Il Responsabile dell'esecuzione, quale rappresentante tecnico per le attività di esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà conoscere tutte le norme che disciplinano il contratto ed essere munito delle necessarie deleghe. Egli sarà inoltre il tramite di tutti i contatti tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, sin dalla fase di progettazione, per l'esecuzione dei lavori e dovrà svolgere il proprio ruolo rapportandosi costantemente al Project Manager. Egli dovrà gestire l'organizzazione delle opere da realizzare definendo attività e ruoli per raggiungere l'obiettivo, attivando le risorse umane e tecnologiche necessarie, assicurandone l'efficace coordinamento.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere la sostituzione del Responsabile dell'esecuzione qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga inadatto all'incarico. Sarà facoltà dell'Appaltatore sostituire il Responsabile dell'esecuzione con altro soggetto di comprovata esperienza e competenza, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante.
4. All'Appaltatore permane comunque la piena responsabilità delle opere realizzate sia per i contenuti che per i tempi previsti.
5. Il Responsabile dell'esecuzione dovrà essere persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'assunzione e la direzione del cantiere secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
6. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Responsabile dell'esecuzione con funzione di direttore tecnico avviene con apposito atto scritto contenente la delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. L'Appaltatore, tramite il Responsabile dell'esecuzione assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 57. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione delle opere, delle lavorazioni e delle relative forniture, i componenti dei sistemi e dei sottosistemi di impianti tecnologici dell'appalto, devono rispettare le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, del progetto definitivo/esecutivo successivamente affidato.
L'appaltatore pertanto, secondo la modalità di esecuzione dei lavori e per la scelta dei materiali deve adempiere alle disposizioni previste dai CAM vigenti; a conclusione dei lavori deve essere fornita alla Stazione appaltante la documentazione attestante il rispetto degli stessi.
2. L'intervento, altresì, dovrà rispettare e sviluppare in tutte le fasi di progettazione e di cantiere i principi delle linee guida DNSH (Do No Significant Harm), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Capo XVI - TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 58. CONSEGNA E TERMINE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.50, co. 3 Legge 108/2021 non trova applicazione l'art.32, co.12 del decreto legislativo 18

aprile 2016 n.50, pertanto, la stazione appaltante darà avvio all'esecuzione del contratto nelle more del completamento dei controlli ex lege previsti.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore potrà ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo "Anticipazione e pagamenti in acconto" e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. In particolare, l'esecutore è tenuto ad iniziare effettivamente i lavori non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti. In caso di ritardo dell'esecutore si rimanda alle penali come definite nel presente CSA.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **728** naturali e consecutivi

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al DPR n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare, sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo di Concessione del finanziamento PNC il collaudo dovrà essere emesso e approvato entro termini temporali che consentano l'erogazione del pagamento complessivo entro e non oltre la data del 30/6/2026 fissata dal cronoprogramma stabilito dall'Accordo di Concessione.

ART. 60. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore o i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese, fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al presente capitolato, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Capo XVII - ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 61. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al DM 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al DPR 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART. 62. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore garantirà ed effettuerà tutte le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate uniformandole al criterio «*incident and injury free*», per il rispetto e la tutela dell'incolumità sui luoghi di lavoro.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal nuovo Testo Unico in materia sui luoghi di lavoro (Dlgs.81/2008 e ss. mm. e ii.), nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 63. SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere

interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 64. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Allegati al presente capitolato:

- (Allegato 1) - *Corrispettivi professionali progettazione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016).*